
-----**Statuto dell'Associazione**-----

Centro di aiuto AI MINORI E ALLA FAMIGLIA IN CRISI
-----ENTE DEL TERZO SETTORE-----

-----* * * * *-----

-----**Art. 1 – Denominazione e sede**-----

È costituita una associazione riconosciuta, senza scopo di lucro, con esclusive finalità di solidarietà sociale, disciplinata dal Libro I del Codice Civile e dal D. Lgs. 117/2017, denominata “CENTRO DI AIUTO AI MINORI E ALLA FAMIGLIA IN CRISI – Ente del Terzo Settore”.-----

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1 e seguenti del D. Lgs 117/2017 l'Associazione assumerà, nei termini e tempi previsti e nel rispetto della disciplina transitoria, nella propria denominazione la qualificazione di Ente del Terzo Settore che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo l'Associazione potrà adottare nei rapporti con i terzi la denominazione abbreviata di “ASSOCIAZIONE CAF ETS”.-----

L'Associazione ha sede in Milano, Via Vittorio Emanuele Orlando n. 15, ed opera nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.-----

Ulteriori sedi operative e secondarie potranno essere istituite con deliberazione del Consiglio Direttivo senza modifica del presente Statuto.-----

-----**Art. 2 - Scopi e attività principali**-----

L'Associazione non ha fini di lucro e la sua struttura è democratica.-----

Ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs 117/2017, l'Associazione si propone di svolgere finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui alle lettere a), c) d), i) e l) dell'art. 5 primo comma del D.Lgs. 117/2017:-----

1. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;-----
2. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;-----
3. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;-----
4. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;-----
5. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;-----

Nello specifico, l'Associazione, nell'ambito della Regione Lombardia,

attraverso una attività di solidarietà sociale, persegue lo scopo di realizzare interventi di prevenzione, sostegno e sostituzione del nucleo familiare in favore di minori che versino in uno stato di bisogno derivato da abusi, violenze, maltrattamenti, abbandono o che, comunque, siano a rischio di emarginazione. Tali interventi potranno essere rivolti anche nei confronti delle famiglie naturali, affidatarie o adottive dei suddetti minori e i percorsi di assistenza già avviati potranno proseguire, anche dopo il compimento del 18° anno di età da parte dei beneficiari, onde consentirne un pieno inserimento nella realtà sociale.-----

In particolare, l'attività istituzionale di tutela di soggetti svantaggiati è prevalente- mente svolta nei seguenti settori:-----

- a) assistenza sociale e socio-sanitaria;-----
- b) beneficenza;-----
- c) formazione.-----

Per il conseguimento delle sue finalità, l'Associazione opererà nei modi e con gli strumenti di volta in volta ritenuti più idonei, compiendo tutti i negozi e gli atti giuridici necessari. In particolare, l'Associazione potrà:-----

- a) creare e gestire un ambiente per accogliere, con finalità diagnostica e terapeutica, i minori vittime di maltrattamenti fisici e psicologici, violenze, abbandono e abusi sessuali, tanto per un primo e pronto intervento di emergenza, quanto per un più articolato percorso di aiuto ed assistenza, su richiesta degli interessati ovvero per disposizione della Magistratura, dei Servizi Sociali o di altre autorità competenti;---
- b) raccogliere le segnalazioni da parte della cittadinanza rispetto ai sopra indicati abusi e maltrattamenti, intervenendo direttamente ovvero, eventualmente, provocando i più opportuni provvedimenti delle autorità competenti;-----
- c) svolgere un'attività diagnostica e terapeutica nei confronti dei genitori in crisi ed in gravi difficoltà patologiche e socio-ambientali;-----
- d) svolgere attività di formazione agli operatori del settore e di informazione ai cittadini;-----
- e) realizzare attività di formazione a favore delle famiglie naturali, affidatarie e adottive relativamente ai temi del recupero dei minori vittime di maltrattamenti da esse ospitati e attività di formazione agli operatori interni dell'Associazione.-----

L'Associazione non è in grado di accogliere minori portatori di disabilità fisiche e/o sensoriali gravi tali da richiedere prestazioni specialistiche adeguate alla loro infermità.-----

Per tutta la propria durata, all'Associazione è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di qualsivoglia utile e avanzo di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali, ai sensi dell'articolo 8 del D. Lgs. 117/2017.-----

Per tutta la propria durata, all'Associazione è precluso lo svolgimento, anche in modo indiretto o parziale, di attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o strumentali al perseguimento degli scopi principali secondo i criteri fissati dalla legge.-----

-----**Art. 3 - Altre attività strumentali**-----

In via strettamente secondaria e strumentale al perseguimento degli scopi principali e in ogni caso nei limiti stabiliti dall'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione potrà:-----

- a) gestire servizi in forma convenzionata con enti pubblici, in particolare

con il Co- mune di Milano;-----

- b) sollecitare possibili sovvenzionatori pubblici e privati, anche attraverso campa- gne e manifestazioni pubbliche del più ampio genere, rispetto agli scopi istituzio- nali;-----
- c) organizzare eventi culturali, concorsi, convegni, mostre, spettacoli, concerti, viaggi;-----
- d) diffondere pubblicazioni inerenti la propria attività, con esclusione della pubbli- cazione di quotidiani;-----
- e) promuovere contatti, accordi, e convenzioni con enti e istituzioni, pubblici e pri- vati, aventi scopi ed attività simili o di interesse comune;-----
- f) promuovere e attuare progetti e accordi di coordinamento con altri soggetti sen- za scopo di lucro, nonché sostenere e finanziare altri soggetti senza scopo di lu- cro nelle modalità di cui all'art. 10, c 2-bis) operanti nel medesimo settore di in- tervento.-----

L'Associazione, inoltre, potrà costituire o partecipare ad enti, pubblici o privati, ovvero società di capitali che operano nei settori di cui al presente Statuto, ovvero costi- tuire e gestire imprese commerciali strumentali ed accessorie rispetto ai fini principali, fermo il divieto di svolgere attività finanziaria nei confronti del pubblico e, comunque, nei limiti strettamente stabiliti dalla legislazione in tema di Enti del Terzo Settore.-----

-----Art. 4 -Associati-----

Le persone fisiche e giuridiche, le Associazioni, riconosciute o non riconosciute, ed altri enti che intendano partecipare od offrire un sostegno all'attività dell'Associazio- ne possono aderire, divenendo associati, facendone richiesta al Comitato Esecutivo che decide sulla domanda.-----

Sono Associati Ordinari le persone fisiche o i soggetti collettivi, pubblici e privati (enti, associazioni, fondazioni, comitati e società) che versano annualmente una quota associativa determinata dal Consiglio Direttivo. -----

Sono Associati Benemeriti le persone fisiche o i soggetti collettivi, pubblici e pri- vati (enti, associazioni, fondazioni, comitati e società) che, attraverso contributi in dena- ro od altra forma determinata dal Consiglio Direttivo, partecipano in modo significativo alla realizzazione delle attività dell'Associazione.-----

La qualifica di Associato è personale, a tempo indeterminato, non trasmissibile ed attribuisce pari diritti e doveri.-----

L'Associato maggiorenne, ovvero il legale rappresentante del soggetto collettivo, esercita il diritto di voto in Assemblea ed è eleggibile alle cariche associative. Ogni As- sociato ha diritto a un voto. Il diritto di voto è personale, intrasmissibile. -----

Il mancato pagamento della quota associativa annuale determina la decadenza del rapporto associativo stesso.-----

Le prestazioni fornite dagli Associati nel perseguimento delle finalità statutarie so- no gratuite, salvo l'eventuale rimborso delle spese.-----

Previo contraddittorio col medesimo, all'Associato che venga meno ai propri do- veri, anche di lealtà e correttezza, verso l'Associazione, i suoi Associati e gli Organi dell'Associazione, possono essere inflitte le seguenti sanzioni, in ragione della gravità della condotta: censura, sospensione dai diritti associativi fino ad un anno, esclusione. L'escluso può chiedere alla prima Assemblea utile il riesame della sanzione.-----

-----**Art. 5 - Diritti e doveri degli Associati**-----

Gli Associati hanno il diritto di partecipare alle Assemblee ed esprimere il proprio voto, essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento, recedere all'Associazione ed esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al Consiglio Direttivo.-----

Gli Associati hanno il dovere di rispettare il presente statuto e le delibere degli organi sociali e partecipare alla vita associativa. -----

-----**Art. 6 - Fondo comune**-----

L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto.-----

Il fondo comune è costituito da beni mobili ed immobili ed è alimentato dalle quote associative deliberate dal Consiglio Direttivo, dalle elargizioni, dai contributi pubblici, dalle entrate delle attività convenzionate, ovvero delle attività marginali e strumentali di autofinanziamento rivolte agli Associati e ai terzi.-----

Il fondo comune e le sue rendite sono destinati esclusivamente al perseguimento delle finalità statutarie: non può essere ripartito, anche indirettamente, fra gli Associati, né essi possono pretendere la restituzione delle quote in caso di recesso. I risultati della amministrazione, con la dettagliata indicazione delle entrate e delle uscite, sono annualmente rappresentati in un documento di bilancio, redatto in conformità alle previsioni di cui all'art. 13 del D. Lgs. 117/2017, che il Consiglio Direttivo sottopone all'approvazione dell'Assemblea, previa illustrazione della intera attività associativa.-----

-----**Art. 7 - Organi dell'Associazione**-----

Sono organi dell'Associazione:-----

- a) l'Assemblea;-----
- b) il Consiglio Direttivo;-----
- c) il Presidente;-----
- d) il Comitato Esecutivo ed i Consiglieri Delegati;-----
- e) il Segretario, se nominato;-----
- f) il Comitato dei Benefattori;-----
- g) l'Organo di Controllo, se nominato; -----
- h) il Revisore dei Conti, se nominato. -----

L'Assemblea può, altresì, decidere la costituzione del Collegio dei Proviviri.-----

Le cariche di Revisore dei Conti e di membro dell'Organo di Controllo potranno essere conferite anche a persone estranee all'Associazione.-----

Le cariche associative non danno diritto ad alcun compenso, tuttavia il Consiglio Direttivo potrà attribuire emolumenti a persone investite di particolari incarichi, nei limiti previsti dal D.lgs. 117/2017.-----

-----**Art. 8 - Assemblea**-----

L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati maggiorenni non sospesi e delibera in seduta ordinaria:-----

- a) l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, con designazione del Presidente ed eventualmente di uno o più Vice Presidenti;-----
- b) la nomina dell'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge applicabile;-----
- c) la nomina del Revisore dei Conti, nei casi previsti dalla legge applicabile;-----

- d) la nomina, nonché la revoca anticipata per gravi motivi, dei membri del Comitato dei Benefattori, su proposta del Consiglio Direttivo o di uno o più dei suoi componenti;-----
- e) l'eventuale elezione dei Probiviri, nonché la loro revoca anticipata per gravi motivi;-----
- f) la revoca del Consiglio Direttivo, del Presidente ovvero di taluno dei Consiglieri, nonché la revoca dell'Organo di Controllo ovvero di taluno dei suoi componenti o del Revisore dei Conti, anche su proposta motivata del Comitato dei Benefattori;-----
- g) la nomina, nonché la revoca, del Segretario;-----
- h) l'approvazione del bilancio consuntivo annuale e della relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta e sui programmi dell'Associazione; -----
- i) la responsabilità dei componenti degli Organi dell'Associazione e la promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;-----
- j) l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;-----
- k) la risoluzione dei conflitti all'interno del Consiglio Direttivo e delle altre questioni ad essa rimesse da quest'ultimo, in assenza del Collegio dei Probiviri.-----

L'Assemblea straordinaria delibera:-----

- a) le modificazioni del presente Statuto e la trasformazione dell'ente;-----
- b) lo scioglimento, la fusione o la scissione della Associazione e la devoluzione dell'attivo di liquidazione.-----

-----**Art. 9 - Adunanze dell'Assemblea**-----

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno, entro la fine del mese di giugno, per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale ed ogni qual altra volta ne ravvisino la necessità il Presidente medesimo, il Consiglio Direttivo, il Comitato dei Benefattori, ovvero almeno un terzo degli Associati con mozione scritta.-----

La convocazione è disposta mediante idonei avvisi scritti, anche telefax o posta elettronica, diffusi con almeno venti giorni di anticipo e recanti l'ordine del giorno fissato dal Presidente, anche secondo le vincolanti indicazioni del Consiglio Direttivo e del Comitato dei Benefattori, se espresse.-----

L'Associato impossibilitato a presenziare di persona può intervenire delegando per iscritto un altro Associato che abbia diritto di voto. Ogni Associato non può ricevere più di tre deleghe. È altresì ammessa la partecipazione degli Associati in video-conferenza o in tele-conferenza, purché i mezzi utilizzati consentano al Presidente la verifica degli interventi e dei voti, ed assicurino una effettiva partecipazione alla discussione, in tempo reale.-----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato o da chi ne esercita le funzioni vicarie e delibera con voto palese. -----

L'Associato in eventuale conflitto di interessi deve darne notizia e partecipa alla seduta, ma si astiene dalla votazione e non è computato ai fini del quorum deliberativo.-----

Delle adunanze viene redatto e conservato un sintetico processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, con l'annotazione delle deliberazioni e delle dichiarazioni dei membri che ne facciano richiesta.--

Art. 10 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento della maggioranza assoluta degli Associati. In seconda convocazione, che può essere disposta anche nel medesimo giorno, trascorsa almeno un'ora, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti; nondimeno, qualora essi siano inferiori ad un terzo degli aventi diritto, il Presidente o la maggioranza, avuto riguardo alla natura degli argomenti posti all'ordine del giorno, possono decidere di sciogliere l'adunanza e di indire una successiva definitiva riconvocazione.

Le deliberazioni sono approvate a maggioranza di voti.

Se l'Assemblea boccia il bilancio, il Consiglio Direttivo resta in carica per i soli affari indifferibili ed entro due mesi si eleggono nuovi Consiglieri.

Art. 11 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria può approvare, con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Associati in prima convocazione e la maggioranza assoluta degli intervenuti in seconda convocazione, (i) le modifiche dello Statuto e la trasformazione dell'Associazione, nonché (ii) lo scioglimento, la fusione o la scissione dell'Associazione e la devoluzione dell'attivo di liquidazione.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

Salve le prerogative del Comitato Esecutivo, il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione e, oltre a deliberare gli atti di gestione ordinaria e straordinaria:

- a) designa da due a cinque Consiglieri che, insieme al Presidente, compongono il Comitato Esecutivo;
- b) può conferire eventuali deleghe di funzioni, al Presidente o a singoli Consiglieri, nei limiti individuati con propria deliberazione depositata nelle forme di legge;
- c) può attribuire la carica di Presidente Onorario ad una persona particolarmente distintasi nei settori istituzionali, la quale, se non è già Consigliere, interviene alle riunioni con voto consultivo;
- d) redige i bilanci preventivi e consuntivi;
- e) elabora il programma delle attività e delle iniziative associative;
- f) delibera i regolamenti dell'Associazione e propone le modifiche del presente Statuto;
- g) infligge i provvedimenti disciplinari, quando non sia costituito il Collegio dei Probiviri;
- h) accerta la decadenza dei propri membri e, se non è costituito il Collegio dei Probiviri, risolve le eventuali questioni relative a votazioni ed elezioni;
- i) delibera sulle questioni non espressamente rimesse ad altro organo dal presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di Consiglieri stabilito dall'Assemblea, non inferiore a cinque e non superiore a venti. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Gli altri componenti del Consiglio possono essere eletti anche fra persone non Associate, proposte dal Consiglio Direttivo uscente, dal Comitato dei Benefattori o da almeno

dieci Associati.-----

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con l'insediamento della maggioranza assoluta dei Consiglieri e dura in carica tre anni dall'elezione, salvo proroga sino alla nomina dei successori. I suoi membri sono rieleggibili, salva motivata deliberazione di inidoneità adottata dal Comitato dei Benefattori. Nel qual caso, il predetto veto può essere superato dall'Assemblea con voto a maggioranza assoluta degli intervenuti.-----

I Consiglieri decadono anticipatamente per recesso dall'Associazione, per dimissioni, per reiterata assenza dalle adunanze del Consiglio o per grave inadempimento dei propri doveri. In tal caso, per il restante periodo del mandato subentra nel posto vacante il primo dei non eletti tra i votati dall'Assemblea; se la surroga non è possibile, il nuovo Consigliere è nominato dalla prima Assemblea utile. Per altro, se più della metà dei Consiglieri inizialmente eletti deve essere sostituita, anche non contestualmente, la prima Assemblea utile elegge un nuovo Consiglio.-----

Si applica l'art. 2382 del codice civile-----

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.-----

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.-----

-----**Art. 13 - Adunanze del Consiglio Direttivo**-----

Il Consiglio si riunisce ogni qual volta ve ne sia necessità, per iniziativa del Presidente, che lo presiede e ne disciplina i lavori. La riunione del Consiglio Direttivo può essere, altresì, provocata con mozione scritta di un quarto dei Consiglieri, ovvero con deliberazione motivata dal Comitato dei Benefattori che indichi le specifiche questioni da trattare.-----

La convocazione e l'ordine del giorno delle sedute sono comunicati ai Consiglieri per iscritto, con qualunque mezzo idoneo, anche telefax o posta elettronica, e con quattro giorni liberi di anticipo. Tuttavia, nei casi urgenti, il preavviso, anche semplicemente telefonico, può essere ridotto a 24 ore.-----

Le riunioni sono valide con l'intervento della maggioranza assoluta dei membri. Sono parimenti valide le adunanze in video-conferenza o in tele-conferenza, purché i mezzi utilizzati consentano al Presidente la verifica degli interventi e dei voti, ed assicurino una effettiva partecipazione alla discussione, in tempo reale. Il Consigliere in eventuale conflitto di interessi deve darne notizia e partecipa alla seduta, ma si astiene dalla votazione e non è computato ai fini del quorum deliberativo, così come non è computato il Consigliere eventualmente sospeso.-----

Alle adunanze possono essere ammessi anche non-associati in grado di riferire sugli argomenti posti in discussione.-----

Le votazioni sono palesi, salvo che comportino giudizi su persone, e le deliberazioni sono approvate col voto favorevole della maggioranza dei presenti.-----

Delle adunanze viene redatto e conservato un sintetico processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, con l'annotazione

delle deliberazioni e delle dichiarazioni dei membri che ne facciano richiesta.--

-----**Art. 14 - Presidente dell'Associazione**-----

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.-----

Il Presidente ha la rappresentanza legale attiva e passiva dell'Associazione; firma gli atti; presiede gli organi collegiali, disciplinandone i lavori ed assicurando l'attuazione delle deliberazioni; nei casi urgenti, possibilmente sentiti altri Consiglieri, compie gli atti necessari alla salvaguardia degli interessi dell'Associazione, sottoponendoli alla ratifica del Comitato stesso.-----

In caso di assenza o impedimento temporaneo, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente, ovvero dal più anziano dei Vice Presidenti, se nominati. In estremo subordine, le funzioni vicarie sono provvisoriamente svolte da un Consigliere designato dagli intervenuti all'adunanza.-----

In caso di dimissioni, decadenza o altro impedimento definitivo, la prima Assemblée utile provvede ad integrare il Consiglio ed a designare il nuovo Presidente.-----

-----**Art. 15 - Comitato Esecutivo**-----

Il Comitato Esecutivo è preposto alle questioni di ordinaria amministrazione, nei limiti di spesa fissati dal Consiglio Direttivo, ed alle altre questioni da questo espressamente demandategli.-----

Esso è composto dal Presidente e da altri Consiglieri – in numero compreso tra due e cinque– designati dal Consiglio Direttivo medesimo. Se il Segretario non è chiamato a farne parte, può presenziare alle sue adunanze senza diritto di voto.-----

All'inizio di ogni mandato, il Comitato stabilisce all'unanimità le proprie regole di funzionamento, ispirate a criteri di flessibilità e di speditezza, anche in deroga al principio delle deliberazioni collegiali. Se, per contro, non v'è accordo unanime su tali regole ed il Consiglio Direttivo non delibera diversamente, il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente, che lo presiede, o su richiesta di almeno due componenti; è validamente costituito con l'intervento, anche in video e tele-conferenza della maggioranza dei suoi componenti, e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di assenza del Presidente, il Comitato è presieduto dal Vice-presidente, se questi ne è membro ed è presente, ovvero da altro membro designato dagli intervenuti. -----

Il Comitato Esecutivo riferisce e rende conto della propria attività al Consiglio Direttivo che può sostituirne tutti o taluno dei membri.-----

-----**Art. 16 - Consiglieri Delegati e Procuratori**-----

Al proprio interno e con propria deliberazione, il Comitato Esecutivo può delegare al Presidente ovvero ad uno o più Consiglieri Delegati, anche in via permanente, l'esercizio di specifici poteri o la trattazione di determinati affari, e nei limiti di tali deleghe, salvo espressa decisione contraria, si intendono rimessi ai soggetti delegati anche i relativi poteri di rappresentanza e di firma.-----

Per espletare le proprie funzioni, il Presidente e ciascun Consigliere Delegato possono avvalersi della collaborazione di persone di loro fiducia, anche non Associati, del cui operato restano responsabili innanzi al Consiglio Direttivo.-----

Altresì, nei limiti dei rispettivi poteri e competenze, il Consiglio

Direttivo ovvero il Comitato Esecutivo possono nominare procuratori speciali e generali dell'Associazione, ovvero attribuire il potere di firma, stabilendone le modalità ed i limiti di esercizio, ad uno o più Vice Presidenti, se nominati o ad altri Consiglieri, ovvero ai soggetti posti al vertice della struttura operativa e amministrativa della Associazione.-----

-----**Art. 17 - Segretario**-----

Il Segretario, se nominato, provvede agli adempimenti burocratici e di segreteria e redige i verbali degli organi collegiali. Esercita le altre funzioni esecutive eventualmente delegategli dal Consiglio e dal Comitato Esecutivo.---

Nell'eventualità in cui il Segretario non sia nominato, alle sue funzioni provvede il Presidente, anche delegandole di volta in volta.-----

-----**Art. 18 - Comitato dei Benefattori**-----

Il Comitato dei Benefattori è un organo di indirizzo, di vigilanza sull'amministrazione e di garanzia del rispetto degli scopi statuari, che si riunisce almeno una volta l'anno.-----

I suoi componenti, nel numero stabilito dal Consiglio Direttivo, sono designati dall'Assemblea tra soggetti, anche non Associati, distinti nel sostegno economico e morale all'attività dell'Ente. Il Comitato resta in carica tre anni ed i suoi membri possono essere confermati.-----

Il Comitato:-----

- a) può designare i candidati all'elezione nel Consiglio Direttivo;-----
- b) può esprimere un veto sul rinnovo dei Consiglieri, dell'Organo di Controllo o del Revisore, a fine mandato;-----
- c) esprime pareri e raccomandazioni non vincolanti al Consiglio Direttivo ed al Comitato Esecutivo, anche con riferimento ai criteri di gestione ovvero a singole operazioni o determinazioni;-----
- d) può richiedere al Presidente la convocazione del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea, qualora ne ravvisi motivi di particolare gravità;-----
- e) può denunciare all'Assemblea gravi irregolarità nella gestione, ovvero sottoporre all'Assemblea una mozione di sfiducia contro il Consiglio o taluno dei suoi componenti, l'Organo di Controllo o taluno dei suoi componenti o il Revisore;-----
- f) approva le proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento dell'Ente, da sottoporre all'Assemblea.-----

-----**Art. 19 -Organo di Controllo**-----

Nel caso in cui sia richiesto dalla legge applicabile, l'Assemblea provvede alla nomina di un Organo di Controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti.-----

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. -----

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 comma secondo del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.-----

L'Organo di Controllo:-----

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;-----
- b) vigila sull'adequazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;-----

- c) ove sussistano i requisiti previsti dalla legge applicabile, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la funzione Revisione dei Conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito dai revisori legali iscritti nell'apposito registro-----
- d) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; -----
- e) attesta che il bilancio sociale, laddove redatto, sia stato redatto in conformità ai requisiti previsti dalla legge applicabile. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.-----

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.-----

-----Art. 20 - Revisore dei conti-----

Nel caso in cui sia richiesto dalla legge applicabile, l'Assemblea provvede alla nomina di un Revisore dei Conti, salvo che detta funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo. Ove nominato, il Revisore dei Conti esercita la funzione di controllo contabile dell'Associazione, riferendone annualmente all'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio.-----

La carica di Revisore dei Conti deve essere conferita a un revisore legale dei conti o a una società di revisione legale iscritti nel Registro dei Revisori contabili.-----

Il Revisore dei Conti ha diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, resta in carica tre anni ed è rieleggibile, salvo veto del Comitato dei Benefattori, superabile dall'Assemblea col voto della maggioranza assoluta.

-----Art. 21 - Collegio dei Probiviri-----

Con propria deliberazione, l'Assemblea può nominare – a scrutinio segreto con voto uninominale – cinque Probiviri, scelti anche al di fuori della Associazione, che restano in carica per un triennio, salvo loro riconferma o revoca anticipata. Il primo candidato in ordine di preferenze espresse assume le funzioni di Presidente del Collegio dei Probiviri, mentre il quarto ed il quinto svolgono funzioni vicarie dei primi tre.-----

Il Collegio:-----

- a) fornisce l'interpretazione del presente Statuto e risolve i conflitti di attribuzione tra gli organi associativi;-----
- b) tenta la composizione delle controversie interne alla Associazione, anche attraverso la formulazione di proposte conciliative; -----
- c) risolve le predette controversie in contraddittorio, se tutte le parti in lite ne fanno richiesta scritta, con procedimento arbitrale irrituale e decisione dal contenuto negoziale non appellabile ed insuscettibile di esecuzione ex art. 825 c.p.c.;-----
- d) irroga le sanzioni disciplinari, in contraddittorio con l'incolpato;-----
- e) denuncia al Presidente ed al Comitato dei Benefattori qualsivoglia anomalia riscontrata e, in caso di grave e perdurante irregolarità, può chiedere la convocazione dell'Assemblea;-----
- f) riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria attività.-----

Il Collegio delibera a maggioranza con l'intervento necessario di tre Probiviri. Le altre regole di funzionamento sono fissate dal Collegio medesimo.

-----Art. 22 - Bilancio-----

Gli esercizi dell'Associazione si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.-

Il bilancio dovrà essere presentato agli associati entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio dell'Associazione per l'approvazione. -----

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.-----

-----**Art. 23 – Libri sociali obbligatori**-----

Oltre alle scritture prescritte dalla legge, l'Associazione deve tenere:---

- a) il libro degli associati o aderenti;-----
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere tra- scritti anche i verbali redatti per atto pubblico;-----
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'orga- no di controllo e di eventuali altri organi sociali.-----

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono tenuti a cura dell'organo di am- ministrazione; i libri di cui alla lettera c) del comma 1 sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.-----

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.-----

A tal fine, dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio con preavviso di al- meno dieci giorni. L'esame avverrà presso la sede della Associazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'orga- no di controllo. L'associato può farsi assistere da un professionista di sua fiducia al qua- le potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. L'associato che suc- cessivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere esclu- so. In ogni caso l'associato non potrà trarre copia dei libri sociali.-----

-----**Art. 24 - Liquidazione**-----

L'Associazione ha durata illimitata.-----

Qualora il perseguimento degli scopi istituzionali divenisse impossibile e fosse de- liberato lo scioglimento, l'Assemblea nominerà cinque liquidatori scelti anche al di fuori degli Associati. Il più votato assumerà la presidenza dell'Associazione e convocherà tempestivamente e senza formalità gli altri liquidatori per provvedere alla regolazione di tutti i rapporti pendenti.-----

Il saldo attivo di liquidazione verrà devoluto dall'Assemblea ad altro Ente del Ter- zo Settore operante a favore di minori, sentita l'Autorità di controllo competente.-----

Si applicano le disposizioni dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.-----

-----**Art. 25 -Rinvio alle norme**-----

Per quanto non contemplato o non derogato dal presente Statuto, si osservano le norme relative agli Enti con personalità giuridica di diritto privato e agli Enti del Terzo Settore.-----

F.to FRANCO CESA BIANCHI-----

F.to ANNA PELLEGRINO-----